



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda

N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 12894/2004 proposto da
rappresentata e difesa dall'Avvocato ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in a

contro

l'Agenzia del Territorio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi
Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

di nonché, con successiva integrazione del
contraddittorio mediante pubblici proclami, di tutti i partecipanti al
concorso di seguito indicato, non costituiti in giudizio.

per l'annullamento

del bando UDC/136 del 13 luglio 2001 dell'Agenzia del Territorio,
Direzione Centrale Risorse Umane, di indizione del concorso interno
per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore tributario, Area
C, posizione economica C1, e della graduatoria provvisoria per
l'ammissione al relativo percorso formativo.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27.4.2005 il dott.

udito l'Avvocato per la ricorrente ;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, dipendente delle Agenzie Fiscali del Territorio, proveniente dai ruoli del Ministero delle Finanze, e collocata nell' Area funzionale B, posizione economica B2, ha partecipato al concorso interno per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore tributario, Area C, posizione economica C1.

Secondo il Bando UDC/136 del 13 luglio 2001 dell'Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Risorse Umane, il concorso si articola in una prima fase di valutazione dei titoli, superata la quale l'interessato accede ad un "percorso formativo" e successivamente ad un colloquio finale. Dopodiché viene redatta la graduatoria degli idonei e si procede all'inquadramento nella posizione economica C1, nel limite dei posti messi a concorso.

L'ammissione al percorso formativo e di qualificazione professionale avviene in base a graduatorie compartimentali. In particolare, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel bando ricevono un punteggio, in base ai titoli posseduti, comprendenti l'esperienza professionale, l'anzianità di servizio, il titolo

di studio posseduto, le attività formative svolte, l'idoneità a prove selettive per la qualifica C o superiore.

L'interessata in particolare, avendo appreso la propria non inclusione nella graduatoria provvisoria per l'ammissione al percorso formativo, nonostante l'anzianità di servizio ed i titoli posseduti, ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro l'Agenzia del Territorio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la controinteressata

, per chiedere l'annullamento del bando di concorso e della relativa graduatoria provvisoria.

A fondamento del gravame, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

L'Agenzia resistente si è costituita in giudizio, argomentando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza delle censure dedotte.

Nella camera di consiglio del 12.1.2005 questa Sezione, avendo rilevato la presenza di censure comportanti la radicale ed integrale caducazione della procedura ed in assenza di alcuna memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, con ordinanza n. 160/2005 ha ordinato, alla ricorrente, di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, riunendo a tal fine, per ragioni di economia processuale, il ricorso ad altro concernente un'analoga procedura presso altra Agenzia Fiscale, nonché autorizzando la notifica a mezzo di pubblici proclami.

In considerazione delle numerose, gravi irregolarità della procedura dedotte dalla ricorrente e non manifestamente infondate,

nonché del pregiudizio grave ed irreparabile ad essa derivante dal proseguo del percorso selettivo, la Sezione ha, altresì, sospeso, nelle more, la procedura del corso-concorso.

Alla successiva camera di consiglio del 9.3.2005, la Sezione, con ordinanza n. 1280/2005, fatta poi oggetto di un provvedimento di correzione di errore materiale (essendo stato, il testo corretto, erroneamente posto sotto l'epigrafe dell'ordinanza concernente l'altro ricorso, in precedenza riunito ai fini dell'integrazione del contraddittorio), ha fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 27.4.2005 e confermato, nelle more, la sospensione cautelare della procedura di gara, avendo rilevato che "la procedura in esame palesa, anche ad una rinnovata sommaria delibazione, numerose irregolarità, con particolare riguardo alla violazione del giudicato della Corte Costituzionale".

Alla pubblica udienza del 27.4.2005 il ricorso è stato, infine, introitato dal Collegio per la decisione di merito.

DIRITTO

1. La ricorrente deduce numerosi gravi profili di irregolarità della procedura seguita dall'Amministrazione per selezionare gli impiegati da ammettere al corso-concorso interno per il superiore inquadramento, in palese violazione, si afferma, delle disposizioni del bando di gara, degli accordi sindacali intercorsi in materia e degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 1/1999 e 194/2002, concretando altresì, prosegue la ricorrente, il vizio di eccesso di potere sotto molteplici profili

sintomatici.

2. Alcune delle censure, in particolare, concernono l'erronea valutazione dei titoli della ricorrente, e dovranno essere esaminate per prime, in quanto il loro accoglimento comporterebbe l'ammissione della ricorrente al percorso selettivo. In caso di respingimento delle predette doglianze, occorrerà altresì esaminare le ulteriori censure, concernenti, invece, l'illegittimità del bando e, quindi, dell'intera procedura, che dovrà, in caso di accoglimento, essere radicalmente caducata, risultando, così, realizzato l'interesse strumentale della ricorrente a partecipare, su nuove basi, ed una nuova procedura selettiva.

3. A tale ultimo riguardo, deve subito essere esaminata l'eccezione di irricevibilità quanto all'impugnazione delle clausole del bando di concorso, avanzata dalla Difesa dell'Amministrazione sul presupposto che lo stesso bando era noto, da tempo, alla ricorrente.

L'eccezione deve essere respinta. Infatti, le disposizioni gravate, pur essendo note fin dalla pubblicazione del bando, non precludevano la partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva, ed hanno, pertanto, acquisito un carattere immediatamente lesivo, con conseguente decorso dei termini di impugnazione, solo quando la medesima ricorrente ha conosciuto gli esiti, per lei negativi, della prima fase del concorso.

4. Nel merito, i motivi di ricorso concernenti il punteggio attribuito alla ricorrente non sono fondati.

Secondo quanto dedotto in atti dall'Amministrazione, in

particolare, i titoli posseduti dalla ricorrente sono stati valutati come segue: esperienza professionale nelle posizioni economiche che danno diritto a concorrere (solo servizio di ruolo utile agli effetti economici): B2 dall'1/6/1985 all'1/1/2001, vale a dire per anni 15 e mesi 7 - punti 16,00; anzianità di servizio in posizione diversa da quella di cui al punto 1), in servizio di ruolo e non di ruolo, purché prestato senza interruzione con il servizio di ruolo (dal 1/4/1983 al 31/5/1985, vale a dire per anni 2, con punti 0.25 per anno - punti 0.50; titolo di studio (diploma di 2° grado) - punti 9; attività formativa -punti 5.60; valutazione del dirigente responsabile -punti 5.00, il tutto per un totale di punti 36.10.

Ne consegue che alla ricorrente (il cui punteggio complessivo autodichiarato nella domanda era pari a 40.20) sono stati attribuiti i punteggi relativi ai titoli posseduti nella stessa misura con la quale l'interessata li ha valutati, ad eccezione di quelli relativi sia all'esperienza professionale, per la predetta distinzione tra servizio di ruolo e non di ruolo, sia all'anzianità di servizio, per la quale è stata effettuata dalla dipendente una duplicazione della valutazione, risultata indebita, in quanto fondata sull'interpretazione del contenuto di un accordo sindacale del 4/5/2001, peraltro non trasposto nel bando, il quale, viceversa, costituisce la "*lex specialis*" del concorso, non sindacabile sulla base di accordi sindacali.

5. La reiezione delle predette censure determina la necessità di esaminare i motivi di ricorso volti a far dichiarare l'illegittimità dell'intera procedura di gara,

6. Al riguardo, viene in rilievo, in primo luogo, la prevista attribuzione di ben sette punti ai concorrenti risultati idonei in precedenti procedure concorsuali, ivi incluse quelle le cui norme di base sono state cassate dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 1/1999 e 194/2002, sopra richiamate) proprio in considerazione della loro inadeguatezza a selezionare i concorrenti più preparati e capaci, e che pertanto non sono mai state portate a termine.

L'Agenzia del Territorio nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005 ha ammesso di aver attribuito a molti candidati i sette punti previsti dall' art. 3 del bando per l'idoneità a concorsi oggetto delle sentenze nn. 1/99 e 194/2002 della Corte Costituzionale, affermando che i titoli inseriti nel bando di concorso erano quelli concordati precedentemente con le Organizzazioni Sindacali, poi chiariti dalla circolare n. 54338 dell'11.10.2001, nella quale -tra l'altro-si ribadiva la valutabilità della idoneità in questione, sulla base della considerazione che l'idoneità conseguita in precedenti selezioni ben poteva essere utilizzata quale indice di mero fatto della preparazione professionale dei candidati, indipendentemente dai successivi esiti di quei concorsi.

Questa Sezione, al contrario, nella sentenza n. 12060 del 29 ottobre 2004, ha già esaminato il predetto accordo sindacale del 1 agosto 2003, rilevando la sua nullità "per violazione di una norma imperativa di legge: quella fondamentale in tema di pubblico impiego, di non discriminazione ai fini dell'accesso all'impiego (o ai nuovi impieghi) nella Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost".

Questa stessa Sezione, con la sentenza n. 12370 del 14 luglio 2004, ha, altresì, statuito che " se si può ritenere in linea di principio legittima la previsione di un numero massimo di partecipanti ad una procedura concorsuale per esigenze di semplificazione e di accelerazione del suo svolgimento, deve contemporaneamente affermarsi che ciò non può che avvenire garantendo la parità di trattamento degli interessati; di conseguenza il meccanismo che si adotta allo scopo deve essere tale da garantire a ogni interessato la reale possibilità di essere ammesso alla procedura in condizioni di uguaglianza con gli altri".

Le medesime sentenze costituzionali nn. 1/1999 e 194/2002, nel cassare le norme in argomento, hanno ampiamente esaminato le procedure concorsuali ora utilizzate dall'Amministrazione ai fini dell'attribuzione di un rilevante punteggio, statuendone l'inidoneità a selezionare gli aspiranti al pubblico ufficio in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità.

Pertanto, a giudizio del Collegio, non vi è dubbio che l'attribuzione dei sette punti agli idonei nei predetti concorsi comporti, non solo la violazione del giudicato formatosi sulle citate sentenze costituzionali, bensì anche la violazione delle medesime norme della Costituzione lese dalla disciplina istitutiva dei predetti concorsi, nonché la violazione del principio di non discriminazione nell'accesso ai pubblici impieghi ed il vizio di eccesso di potere sotto i profili denunciati, avendo, l'Amministrazione, attribuito rilevanza determinante a presupposti già accertati come inidonei dalla Corte Costituzionale.

Risulta altresì evidente l'interesse della ricorrente a fare valere il vizio in questione e ad ottenere l'annullamento, con efficacia erga omnes, dell'intera procedura, nella prospettiva di poter concorrere ad una nuova selezione, in cui l'idoneità nei predetti concorsi non abbia alcun rilievo.

Sulla base delle pregresse considerazioni, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, potendosi ritenere assorbite le ulteriori censure, relative all'ammissione, in soprannumero, dei concorrenti inquadrati in posizione B3. Sussistono, tuttavia, idonee ragioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

, come in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, unitamente a tutti i successivi atti della procedura gravata. Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del del 27 aprile 2005 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico LA MEDICA

Presidente

Roberto CAPUZZI

Consigliere

Raffaello SESTINI

Primo referendario - Relatore

Il Presidente

Il Consigliere est.